

PRIMA DEL CODICE (QUESTIONI TESTAMENTARIE)

1. *L'eredità romana*

Nel millennio che precede l'avvento dei codici civili il diritto delle successioni accoglie e sviluppa entrambe le tipologie storiche del *fideicommissum* romano:

1) il fedecommesso 'fiduciario' delle origini, caratterizzato dall'obbligo (meramente) morale dell'erede di eseguire la volontà fiduciaria del testatore;

2) il fedecommesso 'potestativo' introdotto nel I secolo d.C. dai senatoconsulti Trebelliano e Pegasiano, con cui il fedecommesso delle origini, depurato del suo elemento fiduciario, era stato trasformato in un tipo speciale di legato.

L'odierno diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari testamentari è nella linea di discendenza della prima tipologia storica di fedecommesso ('fiducia testamentaria').

Già nel corso del medioevo la fiducia testamentaria acquista un'accentuata tipicità sociale e normativa, caratterizzandosi per due decisive deviazioni dalle regole del fedecommesso 'potestativo': a) il successore fiduciario (erede o legatario) è considerato titolare-gestore nell'esclusivo interesse dei beneficiari indicati dal testatore; b) il suo incarico è gratuito.

Nella prassi successoria del continente europeo lo sviluppo della fiducia testamentaria non fu meno importante del contemporaneo progresso di *uses* e *trusts* in Inghilterra, certamente debitore della tradizione romanistica. Potrà essere una coincidenza, ma i due *leading cases* di diritto romano su cui i giuristi dello *ius commune* edificarono la loro teoria della *fiduciaria hereditas* furono tratti dai frammenti di due giuristi romani – Giavoleno e Papiniano – entrambi, in tempi diversi, dislocati in Inghilterra. Il primo, in qualità di *legatus iuridicus* della provincia Britannia, attorno alla metà degli anni ottanta del I secolo d.C. dette il *responsum* sull'*hereditas fiduciaria* del comandante della flotta romana stanziata nell'isola (Dig. 36, 1, 48 [46])<sup>1</sup>. Il secondo, *praefectus praetorio* in Britannia al tempo di Settimio Severo (208 d.C. circa), affrontò in una *quaestio* un analogo caso paradigmatico di patrimonio segregato *in fiducia* presso l'erede formalmente gravato di *fideicommissum* (Dig. 22, 1, 3, 3)<sup>2</sup>. In entrambi i casi i due giuristi applicarono le regole della *fiducia* in flagrante deviazione dalla disciplina del *fideicommissum*, identificando nell'erede istituito, gravato di fedecommesso, il titolare-gestore di un patrimonio destinato in via esclusiva al fedecommisario. Più o meno come sarebbe poi accaduto nel *trust* testamentario.

Anche la prima dottrina inglese assimilò i paradigmi romanistici della fiducia successoria. Nel *De legibus et consuetudinibus Angliae* (ante 1235) Henry Bracton (1210 ca.-1268 ca.) qualifica il lascito fatto al *tutor* o al *curator* in contemplazione del minore come esempio di proprietà acquistata dal fiduciario nell'interesse altrui e vi ricollega il rimedio dell'*actio negotiorum gestorum*. Il *tutor* di Bracton sembra essere la precisa controfigura dell'*heres fiduciarius* del passo di Giavoleno. Per spiegare la sostanza della *fiduciaria hereditas*, infatti, già il giurista romano aveva definito l'*heres fiduciarius* come *tutor* di fatto del figlio minore del testatore, destinatario esclusivo dell'eredità secondo le intenzioni di quest'ultimo.

2. *La tutela giudiziaria della fiducia*

L'*actio negotiorum gestorum*, che Bracton attribuisce al beneficiario (il minore divenuto maggiorenne) contro il *tutor* che abbia male amministrato il suo patrimonio, era uno dei rimedi correnti che lo *ius commune* continentale attribuiva al beneficiario contro l'inadempienza dell'*heres fiduciarius*. Quella stessa *actio* era utilizzata anche per convenire in giudizio i *meri executores* di

---

<sup>1</sup> Cfr. Fonti (1).

<sup>2</sup> Cfr. Fonti (2).

patrimoni fiduciati. Di essa le fonti romane offrivano sia la regola generale (Dig. 3, 5, 5, 4 [2])<sup>3</sup>, sia la sua applicazione speciale al caso dell'erede istituito «ad utilitatem alterius» (Dig. 28, 5, 47, [46])<sup>4</sup>.

Gli interpreti medievali sono solleciti nell'attribuire al beneficiario di una fiducia tradita idonee azioni giudiziarie. In un suo *consilium* Paolo di Castro (1360/62-1441)<sup>5</sup> elenca ben tre rimedi processuali alternativi esperibili dal beneficiario tradito. Il caso oggetto del *consilium* era il seguente. Un fratello aveva fatto causa all'altro adducendo (con il conforto di più testimoni) che intenzione del testatore fosse di far pervenire l'eredità in parti uguali ad entrambi, sebbene col testamento fosse stato istituito erede solo uno di essi. Il giurista ritenne, in base alle testimonianze, che l'erede dovesse intendersi istituito anche «in contemplazione» (ossia per conto) del fratello e fosse perciò tenuto a dividere l'eredità con lui. Le azioni giudiziarie disponibili per quest'ultimo erano in astratto tre:

a) l'*actio negotiorum gestorum*, per l'ipotesi che l'erede avesse accettato l'eredità per conto di entrambi;

b) l'*actio mandati*, per l'ipotesi che fosse stato il fratello non espressamente istituito ad incaricare il fratello-erede di accettare l'eredità anche per suo conto;

c) l'*actio utilis ex testamento*, per l'ipotesi che l'incarico fiduciario fosse stato dato dal testatore all'erede.

*Actio negotiorum gestio*, *actio mandati* e *actio utilis ex testamento* sono tre rimedi corrispondenti a tre diverse fenomenologie della fiducia: ma tutti e tre convergenti nel risultato di darvi coattiva esecuzione.

### 3. La fiducia è un contratto?

Se *fides*, come affermavano i classici, equivale a 'fare ciò che si è promesso', nell'incarico fiduciario di ritrasferire a terzi può dirsi sempre presente un contenuto di mandato.

Una costituzione dell'imperatore Giustiniano (Cod. 6, 42, 32<sup>6</sup>; Inst. 2, 23, 12) aveva riconosciuto valide le volontà confidate dal testatore al proprio erede quando fossero confessate da quest'ultimo sotto giuramento. Riflettendo sul momento costitutivo della fiducia, Bartolo da Sassoferrato (1313-14/1357-58) svolge un'intuizione fenomenale: l'erede che promette di eseguire la fiducia che gli viene richiesta al testatore è come se stipulasse un contratto. Il soggetto beneficiario, a favore del quale la fiducia-contratto è stata stipulata, potrà dunque far valere in giudizio il contratto inadempito<sup>7</sup>. Il vantaggio di convenire in giudizio l'erede *ex stipulatu* era nella prova dell'obbligazione fiduciaria, che poteva essere raggiunta anche a mezzo di due soli testi, quanti ne erano richiesti per i contratti in genere (Dig. 22, 5, 12).

Al risultato di agevolare la prova della fiducia i giuristi approdano interpretando anche altre fonti romane relative a casi di ultime volontà fiduciarie. Una di queste (Dig. 28, 5, 47 [46]) riguardava un'istituzione di erede che simulava un patto fiduciario<sup>8</sup>. L'erede, istituito solo perché accettasse e ritrasmettesse l'eredità al vero beneficiario, aveva infranto il patto fiduciario. La questione era di sapere se egli fosse tenuto a restituire l'eredità al beneficiario ed in base a quale rapporto, testamentario (*ex fideicommisso*) o contrattuale (*ex mandato*). La seconda ipotesi aveva dalla sua il vantaggio della prova con due soli testi. Commentando questo caso, Baldo degli Ubaldi (1327-1400) offre una costruzione limpida del fenomeno della titolarità fiduciaria nei negozi *mortis causa*, scolpendo la figura dell'erede istituito nell'esclusiva contemplazione di un altro soggetto: al

<sup>3</sup> Cfr. Fonti (3).

<sup>4</sup> Cfr. Fonti (4).

<sup>5</sup> *Consilium* 395, in Paolo di Castro, *Consilia sive responsa*, II, Augustae Taurinorum 1580, f. 182va, n. 1.

<sup>6</sup> Cfr. Fonti (5).

<sup>7</sup> «ponere in fide haeredis, ita quod haeres promittat hoc defuncto, sapit naturam contractus et ita haeres, quod promittat, ad hoc convenitur»: Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria*, IV. *In secundam Infortiati partem*, Venezia 1602, in Dig. 30, 55, n. 2, f. 15va.

<sup>8</sup> Cfr. Fonti (4).

tempo stesso titolare dell'eredità e mero fiduciario («*nudus a commodo, sed non a titulo*»), a cui non spettava alcun lucro (la quarta trebellianica), essendo il patrimonio, nelle intenzioni del disponente, destinato ad una persona diversa da quella nominata nel testamento<sup>9</sup>. All'effettivo ed esclusivo beneficiario del patrimonio spettava, per Baldo, uno *ius utile* e una corrispondente *actio utilis* intesa a provare il rapporto fiduciario sottostante.

Grazie all'autorità di queste elaborazioni dottrinali, la titolarità fiduciaria conquista, nella storia giuridica continentale, la sua autonomia, segnando il suo definitivo distacco dal *fideicommissum*, che è solo il velo sotto quale si svolge, con ben altre regole, la vicenda della gestione e del trasferimento fiduciari.

È significativo che la recente legislazione del contratto di affidamento fiduciario in un ordinamento a diritto comune vigente, come quello sammarinese, abbia ritrovato il filo interrotto della tradizione del pensiero giuridico continentale, che al culmine del suo laborioso cammino aveva saldato la fiducia al contratto.

#### 4. L'età d'oro delle fiducie testamentarie

Nell'età del tardo *ius commune* (secc. XVII-XVIII) la dottrina del testamento fiduciario evolve sui binari dell'elaborazione medievale, perfezionando la dogmatica di un negozio divenuto ormai socialmente tipico.

Del successo sociale delle fiducie testamentarie è specchio la giurisprudenza pratica, che rifornisce il testamento fiduciario di un regime probatorio di particolare favore. Fino alle soglie dei codici civili i giudici saranno sempre concordi nel consentire la prova della volontà fiduciaria a mezzo di presunzioni, congetture e indizi verosimili. E se già Bartolo, focalizzando nel contratto l'essenza del rapporto fiduciario, aveva aperto la via ad un regime probatorio alternativo rispetto a quello prospettato dalle fonti giustinianee (due testi anziché la *sola fides* dell'erede giurante), le corti ecclesiastiche e i tribunali secolari del tardo diritto comune saranno unanimi nel respingere la richiesta del fiduciario di giurare, tutte le volte che la prova della promessa di restituire al beneficiario sia raggiungibile con mezzi più convincenti, ancorché solo logici ed indiziari<sup>10</sup>. Al contrario, il giuramento decisorio del fiduciario verrà autorizzato, ma questa volta a tutela del segreto, tutte le volte che l'iniziativa dei potenziali successori legittimi minacci l'esecuzione dell'incarico fiduciario. Così il Senato di Nizza nel 1790<sup>11</sup> ammise un notaio, scelto dalla testatrice come suo confidente «*acciò adempisca a quanto al medesimo comunicherò a viva voce di eseguire*», a giurare «d'avergli fatto la predetta dama la suddetta confidenza, e di nulla dovere a lui spettare» dei beni dell'eredità.

I codici civili alzeranno un argine contro questo mondo di volontà sommerse, sacrificandolo sull'altare della certezza delle apparenze.

#### 5. Fiducia sammarinese

Il giuramento del fiduciario ci riporta alla sentenza con cui il Commissario della legge (in veste di Magistrato del lavoro) della Repubblica di San Marino, esattamente trent'anni fa, riconobbe la vigenza della norma giustiniana (già ricordata: Cod. 6, 42, 32; Inst. 2, 23, 12) relativa alla validità del «fedecommissio orale»<sup>12</sup>. Da decidere era un classico caso di *confidentia* di ultima

<sup>9</sup> Baldo degli Ubaldi, *In sextum Codicis librum commentaria*, Venezia 1599, f. 146ra, in C. 6, 42, 12, n. 7; Id., *Commentaria in secundam Digesti veteris partem*, Venezia 1572, f. 192va-rb, in D. 22, 1, 3, 3; Id., *In sextum Codicis libros commentaria*, Venetiis, 1599, f. 146ra, in C. 6, 42, 12, n. 7.

<sup>10</sup> Così si pronuncia, ad esempio, il Senato di Nizza il 6 maggio 1773 nella causa De Foresta c. Siga, in F.A. Duboin, *Collezione progressiva e per ordine di materie delle decisioni de' supremi magistratri negli Stati di terra ferma di S.M. il Re di Sardegna*, tomo I, Torino 1830, pp. 635-642.

<sup>11</sup> Senato di Nizza, 24 novembre 1790, Ugo c. Vassallo di Castelnuovo ed altri, in F.A. Duboin, *Collezione ecc.*, I, cit., pp. 617-635.

<sup>12</sup> Magistrato del lavoro (Francesco Viroli), 13 maggio 1985, Bernardini c. Conti, cause riunite n. 499, anno 1981, n. 244 e n. 254, anno 1982, in *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, Rimini 1993, pp. 1045-1051. Ne ho trattato

volontà: il *de cuius*, attraverso la figlia-erede, voleva far pervenire alla sua domestica un legato di denaro (15 milioni di lire). Non aveva fatto testamento; aveva semplicemente confidato questa sua volontà agli amici e alla figlia. L'operazione fiduciaria prevedeva dunque la *titolarità* della somma in capo alla erede e la *limitazione funzionale* di questo titolo in forza del mandato orale di ritrasferire alla beneficiaria la somma fiduciata.

Non ammettendo il giuramento della erede e non attribuendo valore di prova piena alle testimonianze degli amici del defunto, la sentenza del magistrato del lavoro non consentì che l'operazione fiduciaria andasse a buon fine. Ma anche da questo esempio si può intuire quanto ampio sia il retroterra storico delle fiducie successorie e quanto profitto esso possa apportare al buon funzionamento dell'ordinamento sammarinese, integrando e vitalizzando le nuove leggi col soccorso della tradizione.

---

già nel mio *Trust e diritto comune a San Marino*, in *Il trust nella nuova legislazione di San Marino*, Santarcangelo di Romagna 2005, pp. 70-73.

## Fonti giustinianee citate

### (1)

#### D. 36, 1, 48 (46) (Giavoleno, libro undecimo epistularum)

*Seius Saturninus archigubernus ex classe Britannica testamento fiduciarium reliquit heredem Valerium Maximum trierarchum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad annos sedecim pervenisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam impleteret annos, defunctus est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii Oceani dicit, proximitatis nomine haec bona petit, Maximus autem trierarchus sibi ea vindicat ideo, quia defunctus est is cui restituere iussus erat. Quaero ergo, utrum haec bona ad Valerium Maximum trierarchum heredem fiduciarium pertineant an ad Mallium Senecam, qui se pueri defuncti avunculum esse dicit. Respondi: si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas ex testamento Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo fiduciario herede restitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis impleteret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad quem cetera bona Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo Oceano cessit, scilicet si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciario permisisse, quam incertum diem fideicommissi constituisse videatur.*

[Seio Saturnino arcigovernatore della flotta Britannica col suo testamento lasciò erede fiduciario Valerio Massimo trierarca, incaricandolo di restituire l'eredità a suo figlio Seio Oceano, quando questi fosse giunto all'età di anni sedici. Seio Oceano morì prima di raggiungere quella età. Mallio Seneca, dichiarandosi zio materno di Seio Oceano, rivendicò quei beni come erede di sangue, ma il trierarca Valerio Massimo li pretese per sé, essendo morto colui al quale era stato incaricato di restituirli. Domando ora se questi beni appartengano a Valerio Massimo trierarca erede fiduciario, o a Mallio Seneca, quale zio materno del giovane defunto. Rispondo: se Seio Oceano, al quale Valerio Massimo erede fiduciario deve restituire l'eredità fedecommissa in forza del testamento di Seio Saturnino quando avrà compiuto i sedici anni, è morto prima di essere giunto a questa età, l'eredità fedecommissa appartiene a colui, al quale sarebbero appartenuti gli altri beni di Oceano, perché il diritto al fedecommissato è sorto vivente Oceano. Ciò si verifica se appare che il testatore, prorogando il termine per l'adempimento del fedecommissato, abbia voluto affidare la tutela di quei beni all'erede fiduciario, piuttosto che fissare un termine incerto al fedecommissato.]

### (2)

#### D. 22, 1, 3, 3 (Papiniano, libro vicesimo questionum)

*Cum Pollidius a propinqua sua heres institutus rogatus fuisset filiae mulieris quidquid ex bonis eius ad se pervenisset, cum certam aetatem puella compleret, restituere, idque sibi mater ideo placuisse testamento comprehendisset, ne filiae tutoribus, sed potius necessitudini res committerentur, eundemque Pollidium fundum retinere iussisset: praefectis praetorii suasi fructus, qui bona fide a Pollidio ex bonis defunctae percepti essent, restitui debere, sive quod fundum ei tantum praelegaverat sive quod lubrico tutelae fideicommissi remedium mater praetulerat.*

[Pollidio, istituito erede da una sua parente, fu incaricato di restituire alla di lei figlia, quando fosse giunta ad una certa età, tutto quello che gli fosse pervenuto dai beni della testatrice; la quale nel testamento aveva dichiarato di aver così disposto, affinché il patrimonio della figlia fosse piuttosto affidato ad un congiunto che ai tutori ed aveva altresì ordinato a Pollidio di tenere per sé un fondo. Io persuasi i prefetti del pretorio che i frutti, che Pollidio aveva in buona fede percepito dai beni della defunta, dovessero essere restituiti, sia perché la madre gli prelegò soltanto un fondo, sia perché al pericolo della tutela ella preferì il rimedio del fedecommissato.]

### (3)

#### D. 3, 5, 5, 4 (2) (Ulpiano, libro decimo ad edictum)

*Si quis pecuniam vel aliam quandam rem ad me perferendam acceperit: quia meum negotium gessit, negotiorum gestorum mihi actio adversus eum competit.*

[Contro chi abbia ricevuto la somma o la cosa a me destinata mi compete l'actio negotiorum gestorum, poiché egli ha gestito il mio negozio]

### (4)

#### D. 28, 5, 47 [46] (Africano, libro secundo quaestionum)

*Quidam cum filium familias heredem instituere vellet, ne ad patrem eius ex ea hereditate quicquam perveniret, voluntatem suam exposuit filio: filius cum patris offensam vereretur, petit a testatore, ne sub condicione 'si a patre emancipatus esset' heredem eum institueret, et impetravit ab eo, ut amicum suum heredem institueret: atque ita testamento amicus filii ignotus testatori heres institutus est nec quicquam ab eo petitum est. Quaerebatur, si ille amicus aut adire nollet aut aditam nollet restituere hereditatem, an fideicommissum ab eo peti possit aut aliqua actio adversus eum esset et utrum patri an filio competeret. Respondit, etiamsi manifestum sit scriptum heredem fidem suam interposuisse, non tamen aliter ab eo fideicommissum peti posse, quam si et ipsum testatorem fidem eius secutum esse probaretur. Si tamen, cum a filio familias rogaretur, amicus et aditurum se hereditatem recepisset et restitutum patri familias facto, non absurde dici possit mandati actionem futuram: et eam actionem patri inutilem fore, quia non sit ex*

*bona fide id ei restitui, quod testator ad eum pervenire noluerit: sed nec filio vulgarem competituram, verum utilem, sicuti dare placeret ei, qui, cum filius familias esset, pro aliquo fideiussisset ac pater familias factus solvisset.*

[Un tale, volendo istituire erede un *filius familias*, per far sì che nulla dell'eredità pervenisse al padre di questi, dichiarò a questo figlio la sua volontà: il figlio, temendo di offendere il padre, chiese al testatore di non essere istituito erede sotto la condizione 'se sarà emancipato dal padre', pregandolo invece di istituire erede (in sua vece) un suo amico: e così fu istituito erede un amico del figlio, sconosciuto al testatore, né fu mai a lui chiesto nulla. Si domanda, nel caso che quell'amico si rifiuti di accettare l'eredità o, una volta accettata, non voglia restituirla, se si possa chiedere a lui il fedecommesso, o se vi sia contro di lui qualche altra azione e se questa competa al padre o al figlio. Si rispose che, anche se fosse manifesto che l'erede avesse dato la propria parola, non si potrebbe comunque domandargli il fedecommesso, se non si provasse che anche lo stesso testatore aveva dato seguito a quella parola. Se però fu il figlio a pregare l'amico e questi accettò l'eredità per trattenerla e poi restituirla quando fosse diventato *pater familias*, non sarà assurdo sostenere che l'azione sarà di mandato: ma tale azione non sarà esperibile dal padre, perché non è conforme alla buona fede che si restituisca a lui ciò che il testatore non voleva che a lui pervenisse: ma nemmeno al figlio compete l'azione normale, sebbene la utile, la stessa che si concederebbe a colui che, essendo *filius familias*, avesse fatto fideiussione a favore di qualcuno e poi, divenuto *pater familias*, avesse pagato.]

## (5)

C. 6, 42, 32 (imp. Giustiniano, a. 531)

*Quaestionem ex facto emergentem rescantes, et voluntati defunctorum prospicientes sancimus, si sine scriptura et praesentia testium fideicommisso derelicto fideicommissarius elegerit iuramentum heredis vel forsitan legatarii vel fideicommissarii, quotiens ab eo relictum est fideicommissum, sive universitatis sive speciale, necesse habere heredem vel legatarium vel fideicommissarium prius iureiurando de calumnia praestito vel sacramentum subire et omni inquietudine sese relaxare vel, si recusando existimaverit sacramentum aut certam quantitatem manifestare fideicommissario derelictam noluerit, si forsitan maiorem fideicommissarius expetat, omnimodo exactioni fideicommissi subiacere et eum ad satisfactionem compelli, cum ipse sibi iudex et testis invenitur, cuius religio et fides a fideicommissario electa est, nullis testibus nullisque aliis adventiciis probationibus requisitis, sed sive quinque sint testes vel minores vel nemo, causam per illius sacramentum vel dandum vel recusandum suam habere tam firmitatem quam exactionem, sive pater sit, qui fideicommissum dederit, sive extraneus, ut aequitatis ratio communiter in omnes procedat. 1. Cum enim res per testium sollemnitate ostenditur, tunc et numerus testium, et nimia subtilitas requirenda est. Lex etenim, ne quid falsitatis incurrat per duos forte testes compositum, maiorem numerum testium expostulat, ut per ampliores homines perfectissima veritas reveletur. 2. Cum autem is, qui quid ex voluntate defuncti lucratur, et maxime ipse heres, cui summa auctoritas totius causae commissa est, dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem, qualis locus testibus relinquatur, vel quemadmodum ad extraneam fidem decurratur, propria et indubitata relicta? Cum et in leges respeximus, quae iustis dispositionibus testatorum omnimodo heredes oboedire compellunt: et sic strictius causam exigunt, ut etiam amittere lucrum hereditatis sanciant eos, qui testatoribus suis minime paruerunt.*

[Volendo risolvere la questione risultante da una vicenda e favorire la volontà dei defunti, stabiliamo che nel caso in cui un fedecommesso venga lasciato senza scrittura e senza la presenza di testimoni e che il fedecommissario abbia scelto di far giurare l'erede o anche il legatario o il fedecommissario – qualora a questi sia stato lasciato un fedecommesso universale o singolare –, tale erede o legatario o fedecommissario sarà obbligato, previa prestazione del giuramento di calumnia [da parte di chi gli ha deferito il giuramento], o a giurare – e con ciò sarà liberato da ogni molestia –, oppure, se riterrà di dover ricusare (di prestare) il giuramento o non voglia rendere palese al fedecommissario una certa quantità (del lascito a lui destinato), nel caso che questi ne domandi una maggiore, dovrà assolutamente soggiacere al fedecommesso e sarà costretto ad adempierlo, essendo egli al tempo stesso giudice e testimone, alla cui fede ed onestà il fedecommissario si è appellato, senza ricercare altri testimoni, né altro genere di prova esterna; e anche se vi siano cinque testimoni, o meno di cinque, o nessuno, la causa sarà decisa ed eseguita in base all'accettazione o al rifiuto del giuramento, sia che sia stato un padre a lasciare il fedecommesso, sia che sia stato un estraneo, perché sia osservato per tutti il medesimo criterio di giustizia. 1. Se invece la prova debba essere desunta dai testi, questi dovranno essere di un determinato numero e le solennità dovranno essere scrupolosamente rispettate. La legge, infatti, per evitare che nel redigere il testamento fatto avventurosamente dinanzi a (soli) due testi s'incorra in qualche falsità, richiede un numero maggiore di testi, affinché la più perfetta verità sia messa in chiaro dalla deposizione di più uomini. 2. Ma quando colui che riceve un vantaggio dalla volontà del defunto – e in special modo l'erede, da cui viene fatta dipendere la soluzione di tutta la causa – è obbligato a dire la verità sotto il vincolo del giuramento, per quale ragione si dovrebbero ammettere i testimoni, e perché mai si dovrebbe far ricorso alla fede di estranei, trascurando quella sola che dovrebbe invece tenersi per certa ed indubbia? Tanto più che le nostre leggi obbligano l'erede ad ubbidire alle giuste disposizioni dei testatori, e tale obbligo è stabilito in un modo così severo, che esse sanciscono persino la perdita del beneficio dell'eredità per coloro che disattendano la volontà dei testatori.]

## Bibliografia fiduciaria (F. Treggiari)

- Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario. I. Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002
- Storia del testamento fiduciario*, I. *Diritto romano e diritto comune*, Perugia, Margiacchi, 2002 e 2009 (ed. riveduta)
- Trust e diritto comune a San Marino*, in *Il trust nella nuova legislazione di San Marino*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005, pp. 39-73 (anche in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, II, Roma, Aracne, 2007, pp. 315-348)
- La legge sul trust nell'ordinamento giuridico sammarinese: prime osservazioni* (insieme a M. Mularoni e M. Verni), ivi, pp. 75-86
- '*Fiducialitas*'. *Tecniche e tutele della fiducia nel diritto intermedio*, in *Le situazioni affidanti*, a cura di M. Lupoi, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 45-73
- Il metodo della fiducia (a proposito di una recensione)*, in «*Initium. Revista catalana d'història del dret*», 11 (2006), pp. 475-483
- La fides dell'unico teste*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 53-72 (anche in «*Initium. Revista catalana d'història del dret*», 13 (2008), pp. 689-703)
- Negoziario fiduciario, fiducia, disposizioni trans morte*, in «*Diritto romano attuale*», 17 (giugno 2007), pp. 65-79 (anche in *Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, II. *Persone, famiglia e successioni*, a cura di S. Mazzaresse e A. Sassi, Torino, Utet, 2009, pp. 885-896)
- L'affidamento nell'esecutore testamentario. Dati per una retrospettiva*, in «*Trusts e Attività Fiduciarie*», n. 2, marzo 2008, pp. 170-178
- Fiducia and Trust: Words and Things*, in *Relations between the ius commune and English law*, a cura di R.H. Helmholz e V. Piergiovanni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 263-269
- Dottrine di Bartolo sul testamento*, in «*Studi Umanistici Piceni*», XXXII (2012), Supplemento monografico (Istituto Internazionale di Studi Piceni – Sassoferrato, a cura di F. Bertini con la collaborazione di S. Troiani), pp. 57-72